

STATUTO

MENTE LIBERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONDRAGONE CE VIA
BENEDETTO CROCE 43

Numero REA: CE - 318982

Codice fiscale: 04342140615

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2018 - Statuto completo	2
--	---



1

Luigi Sorgenti degli Uberti
Notaio in Mondragone
Piazza G. Falcone 18

Allegato "A" al Repertorio n.36940 alla Raccolta n.20909

STATUTO COOPERATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di MONDRAGONE (CE)
ai sensi della Legge 381 dell' 8 novembre 1991, la Società
Cooperativa a mutualità prevalente, denominata **"MENTE LIBERA -
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di
amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti ope-
rativi non aventi carattere di sede secondaria ne' succursale
anche altrove.

La Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori
nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del Codice Civile.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha durata sino al **31 dicembre 2060.**

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

La Cooperativa e' priva di scopi di lucro, senza finalita'
speculativa e si propone di perseguire l'interesse generale
della comunita' alla promozione umana attraverso attivita'
produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di
persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a
quelle portatrici di handicap psichici e/o fisici e di disagio
sociale ed economico.

ARTICOLO 4

In relazione a cio', la Cooperativa puo' gestire stabilmente o
temporaneamente, in proprio e per conto di terzi, ai sensi
della legge n. 381, articolo 1, lettere a) e b) dell'8 no-
vembre 1991, le seguenti attivita', in ambito nazionale co-
munitario ed extracomunitario:

- la gestione per conto proprio o di Aziende Sanitarie Locali,
Aziende Ospedaliere, Enti pubblici territoriali, Policlinici,
Ospedali, Cliniche, Case di cura, Hospice, ASP (Aziende
Servizi alla Persona), RSA, e per conto di ogni altra
struttura sociale e sanitaria pubblica o privata la gestione
dei servizi di assistenza sanitaria, socio sanitaria, socio
assistenziale ed educativi, rivolti a persone anziane, con
disabilita', pazienti cronici, persone con malattie progres-
sivamente invalidanti e/o terminali, minori delle aree in-
fanzia e adolescenza, persone detenute, internate e prive
della libertà personale, con disagio psichico, con dipen-
denze, donne maltrattate e/o in difficoltà, immigrati, Per-
tanto il Consorzio potrà assumere in modo integrale o par-
ziale, per conto proprio o dei soggetti sopra elencati, la
gestione delle attività e dei servizi indicati di seguito in
maniera esemplificativa e non esaustiva:

A) Servizi semiresidenziali

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Sessa Aurunca
Ufficio Atti Pubblici

il

al n.

Serie

- la gestione di servizi di asilo nido di infanzia, servizi integrativi al nido, agrinido, agriasilo, ludoteca, centro diurno polifunzionali per minori, centro di aggregazione giovanile, centro per le famiglie, centro diurno integrato per disabili fisici, psichici e sensoriali (ex art. 26 L.833/78), centro sociale polifunzionale per disabili, centro diurno integrato per anziani, centro sociale polifunzionale per anziani, centro di aggregazione per immigrati, centro interculturale per immigrati, centro di accoglienza diurno, centro sociale diurno per persone detenute, internate e prive delle libertà personale, centro diurno integrato per disagio psichico, centro anti violenza, centro diurno per area di dipendenze, centri di mediazione scolastica, sociale, familiare.

Servizi residenziali

- la gestione di RSA per anziani, disabili e di persone con patologie psichiatriche e dipendenze, Residenze Protette per anziani, disabili persone con patologia psichiatriche e dipendenze, Case di Riposo, Comunità Alloggio, Case Albergo, Hospice, Case di Cura, Ospedali, strutture collettive di ogni genere, comunità di pronta e transitoria accoglienza, Casa famiglia, Comunità educativa a dimensione familiare, Comunità alloggio, Gruppo appartamento, Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, interventi per l'accoglienza degli accompagnatori dei ricoverati negli ospedali, Comunità tutelare per persone non autosufficienti, Centri di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), Centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.), Centri dell'immigrazione Gestione dei servizi sanitari (medico, infermieristico), socio-sanitari (tutelari e di supporto) sociali, psicologici, educativi e riabilitativi (fisica, psichica e sensoriale) all'interno di Ospedali e Presidi ospedalieri pubblici o privati (o di loro Reparti e/o di Unità Operative), Cliniche, Hospice, Centri di riabilitazione, RSA per anziani, disabili e persone con patologie psichiatriche, Residenze Protette, Case di Riposo, Case Albergo, Centri di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), Centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.), Centri dell'immigrazione, istituti di Pena, gestione dei servizi socio-assistenziali e del presidio sanitario ed infermieristico, servizi di assistenza socio sanitari educativa e didattica, servizi di vigilanza,, guardiania, portineria e centralino h 24;

- la gestione in proprio o per conto altrui di Presidi medico e infermieristici, attività clinico-riabilitativo, orientamento psicopedagogico, orientamento scolastico, sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole, interventi abitativi d'emergenza, comunità per malati di AIDS, centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti, carceri, strutture residenziali per detenute con figli minori, strutture residenziali per cittadini

affetti da demenza, comunità tutelari per persone non autosufficienti, case di accoglienza per donne maltrattate, case rifugio per donne vittime di tratta, comunità di accoglienza per soggetti con dipendenze.

Servizi domiciliari

- la gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di servizi di assistenza domiciliare sociale, tutoraggio educativo, assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, servizi di prossimità;

- la gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di servizi di cure domiciliari anche per pazienti terminali assistenza domiciliare socio-assistenziale, Assistenza domiciliare integrata (ADI), Assistenza domiciliare ospedaliera (ADO), assistenza domiciliare psicologica, telesoccorso e tele assistenza, telefonia sociale, distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio;

- servizio di assistenza sanitaria domiciliare professionale (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare, psicologica e sociale) diretto a pazienti con gravissime disabilità con impegno assistenziale altissimo (oltre le dodici ore giornaliere) nell'Area della Nutrizione Artificiale parenterale per le insufficienze croniche e delle Ventilazioni Meccaniche Domiciliari invasive mandatarie conseguenti ad insufficienze respiratorie gravi secondarie a patologie polmonari (restrittive e/o ostruttive ed estasianti) e/o extra polmonari (malattie neurologiche);

- servizio di assistenza sanitaria domiciliare tecnologica rivolta a pazienti con gravissime disabilità con impegno assistenziale altissimo (oltre le dodici ore giornaliere) nell'Area della Nutrizione Artificiale parenterale per le insufficienze croniche e delle Ventilazioni Meccaniche Domiciliari invasive mandatarie conseguenti ad insufficienze respiratorie gravi secondarie a patologie polmonari (restrittive e/o ostruttive ed estasianti) e/o extra polmonari (malattie neurologiche) attraverso la fornitura, l'impiego, la manutenzione, l'assistenza tecnica e la sostituzione delle apparecchiature medicali (ventilatori, nutri pompe aspiratori, etc.), del relativo materiale di consumo (raccordi, tubi, filtri, cannule, etc.), nonché di tutte le attrezzature per il monitoraggio, anche telematico, dei parametri vitali.

Servizi territoriali

- la gestione servizi di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e psicologica in regime ambulatoriale a favore di persone anziane, disabili, con patologie croniche o terminali, con patologie psichiatriche o con disabilità temporanea o permanente;

- la gestione di servizi di assistenza educativa di strada, educativa territoriale, servizi temporanei e territoriale,

di servizi di baby parking, di servizi tipo informagiovani ed informa cittadino, di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo, attività ricreative, sociali, culturali, azioni per il coinvolgimento diretto dei ragazzi, servizi nei casi di maltrattamento e abuso sessuale in atto sui minori, servizi di sensibilizzazione, aggiornamento, informazione e documentazione sull'abuso, servizi di sostegno alla genitorialità, servizio per l'affido familiare, servizi per l'adozione nazionale ed internazionale, servizi di mediazione familiare, interventi per l'armonizzazione dei tempi della città, servizi di pronto intervento sociale, servizi di assistenza scolastica, servizi di assistenza specialistica per alunni diversamente abili, servizi di assistenza materiale per soggetti diversamente abili anche presso istituti scolastici, sostegno socio educativo, gruppi di auto-aiuto, servizi per l'integrazione sociale, trasporto sociale per anziani, minori e disabili, servizio in ambulanza di emergenza-urgenza (118), trasporto infermi, trasporto sangue, trasporto organi, unità mobile di strada, servizi di mediazione culturale, servizi per minori non accompagnati, servizi per l'integrazione sociale, sostegno all'integrazione scolastica dei minori immigrati, promozione di attività culturali, ludico ricreative, di socializzazione presso ospedali, anche pediatrici, carceri, servizi docce e campi abitati, pronto intervento sociale e unità mobile di strada, servizio mensa, area attrezzata per nomadi, gruppi di auto aiuto servizi di reinserimento per l'area penale, servizi di prevenzione, servizi integrativi rivolti alla prostituzione di strada, educativa di strada, servizi di prevenzione e di promozione della salute, soggiorni climatici;

Altri servizi

- servizi di segretariato sociale, servizio sociale professionale, servizio di ascolto, servizi di sensibilizzazione e informazione, attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra, cineforum audiovisivo, tempo libero ecc., gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico, programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, musicoterapia, arteterapia, pet-terapy, orto terapia, ippoterapia, onoterapia;

- servizio di ritiro, trasporto e consegna di organi, liquidi biologici e sangue con adeguate attrezzature e automezzi da e

per i Presidi Ospedalieri, Ambulatoriali, Centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla Provincia di provenienza dei campioni;

- la gestione unità mobili attrezzate ed il servizio di ritiro, trasporto e consegna materiale vario con adeguate attrezzature e automezzi da e per i Presidi Ospedalieri, Ambulatoriali, Centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla Provincia di provenienza del materiale;

- servizio di accompagnamento pazienti ed ospiti all'interno di presidi ospedalieri o strutture sanitarie (cliniche, Case di cura, Hospice, Presidi sanitari territoriali, etc.) e socio sanitarie (RSA, Residenze Protette etc.) in genere, anche con ausili per la mobilitazione adeguati;

- il trasporto pazienti con o senza medico a bordo con Auto-ambulanze adeguatamente attrezzate e automezzi da e per i presidi Ospedalieri, ambulatoriali, Centri prelievo e Ambulatori anche fuori la provincia di provenienza dei materiali;

- il trasporto ed accompagnamento pazienti dializzati, disabili, anziani, persone con invalidità parziali o con patologie altrimenti invalidanti (HIV, malati psichiatrici, etc.) da e per la propria abitazione, ambulatori, ospedali, centri diurni, residenze ed ogni altra destinazione, anche di tipo ricreativo con automezzi attrezzati ed adeguati al trasporto di persone anche carrozzate;

Servizio di medicina del lavoro.

- la promozione e valorizzazione del Servizio Civile Volontario, organizzare i giovani volontari che hanno già svolto o che intendono svolgere il servizio civile volontario, per la preparazione al servizio e valorizzazione delle competenze acquisite e fornire strumenti idonei per l'inserimento nel mondo del lavoro, assicurare alle associazioni ed enti soci e non dell'associazione l'assistenza sulla progettazione, formazione, tutoraggio, monitoraggio, reclutamento, selezione e valutazione, il tutto previo accreditamento presso le competenti autorità;

- attività di ricerca e formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, in un quadro di formazione permanente, con enti pubblici e privati, attività di formazione di educazione continua in medicina (ECM), formazione continua e costante per i lavoratori (fonti interprofessionali);

- il servizio di orientamento scolastico e di formazione per giovani adulti, promozione, organizzazione ed istituzione di corsi di attività di formazione professionale e socializzazione per giovani e adulti destinati al primo inserimento lavorativo, ai sensi della Legge 845/1978.

Corsi di formazione tesi all'integrazione sociale e all'inserimento lavorativo degli immigrati;

- attività di tirocini estivi di orientamento, tirocini/stage, borse lavoro, tirocini formativi e professionalizzanti, o-

rientamento, scambi culturali, didattici e commerciali, formazione e aggiornamento per personale docente, non docente e ATA, nel rispetto della vigente normativa.

B)

Attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche attraverso la gestione di di fattorie sociali, orti sociali, fattorie didattiche, fattorie urbane, fattorie dinamiche, aziende agricole, musei, case di recupero, centri di vacanza e villaggi turistici, agriturismo, strutture turistico-ricettive, gestione piscine strutture di bed end breakfast, sportive e ricreative, parchi urbani attrezzati, gestione di parcheggi sia pubblici che privati, sia aperti che chiusi, sia in centri urbani che in aree delimitate, noleggio parcometri, servizi di segnaletica stradale verticale ed orizzontale, giardini, strutture per il turismo culturale, sociale, nautico e religioso, stabilimenti balneari, gestione arenili, spiagge libere, banchine con attività annesse, nonché gestione integrata di residence e complessi immobiliari, servizi di manutenzione, pulizia, custodia, servizi di pulizia sia meccanica che manuale; servizi di pulizia e sistemazione di arenili e precisamente, livellamento sabbia; servizi di manutenzione di verde pubblico e privato; attività di commercio, in tutte le forme consentite, di prodotti alimentari e artigianali proveniente prevalentemente dai Paesi in via di sviluppo, commercio equo-solidale, attività di somministrazione di bevande e alimenti a mezzo gestione bar e di servizio di ristorazione nel settore turistico, ricreativo, culturale e sportivo, nonché attività di organizzazione di eventi e di catering.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La cooperativa sociale a tal fine potrà stipulare convenzioni con i comuni, le regioni, le province, i ministeri e con tutti gli enti pubblici ad essi subordinati ed anche con gli enti privati onde concretizzare gli scopi sociali medesimi.

Potrà inoltre partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto. Essa potrà richiedere ed utilizzare qualunque forma di finanziamento e contributo disposto dalla Cee, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale ed industriale, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi,

nonche' tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento in societa' ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, sopra tutto ove cio'si reputera' conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalita' statutarie;
- b) potra' concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative;
- c) potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti e col pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la cooperativa, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che non avendo interessi in contrasto con la Cooperativa intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

ARTICOLO 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote del valore di Euro **500,00 (cinquecento virgola zero)** cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art.2525 del cod. civ.;
- d) versamento del sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.7. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione

senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione di nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 7

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se è nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.

Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplichino attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in proprio.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 10

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonchè ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al **Tribunale competente per territorio**.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 11

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro soci.

ARTICOLO 12

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al **Tribunale competente per territorio** entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 14

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato

di insolvenza della società.

TITOLO V
TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 17

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 18

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di **Euro 500,00 (Cinquecento virgola zero)**.

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge.

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 21;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci operatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ARTICOLO 19

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 20

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto, fermo restando l'obbligo di osservare il procedimento di cui all'articolo

2530 C.C..

Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata al **Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE)** che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'articolo 36 del presente statuto da parte del **Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE)**.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento eco-

nomico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

b) il tre per cento alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si applica il D.Lgs. 2 agosto 2002, n.220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci operatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'articolo 2529 del codice civile;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del terzo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29/09/1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla

costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonchè alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;**
- c) l'organo di Controllo.**

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 23

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonchè da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può

curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 24

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenere utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antece-

denti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 25

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ARTICOLO 26

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema di alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 27

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt.2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 28

L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 29

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un minimo di tre membri.

I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci. **Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.**

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti

per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, tranne per i primi eletti in sede di costituzione della società; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonchè tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua composizione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti,
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissan-

done le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;

m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta dei prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

ARTICOLO 30

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

ARTICOLO 31

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua composizione, perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art.2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART.32) DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2477 DEL CODICE CIVILE - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea può nominare, con delibera assunta a maggioranza assoluta, un sindaco o un revisore.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina di un organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai

sensi dell'art.2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 34

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse alla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione dal versamento andrà effettuato al Ministro del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 35

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale dello Statuto sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal **Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE)** ad istanza della parte più diligente; il **Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE)** provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 36

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 37

La Cooperativa sociale, ai sensi dell'articolo 111 septies disp. att. C.C., è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti in cui all'art.2519 del Codice Civile.

ARTICOLO 38

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato:

PINCERNO Rossella

PINCERNO Vincenzo

PELUSO Giuseppe.

Notaio Luigi Sorgenti degli Uberti - vi è sigillo
La presente copia informatica e' conforme al suo originale
cartaceo presente ai miei atti ex art. 23 d.lgs 82/2005
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA A MEZZO M.U.I.